



<b>DELIBERAZIONE</b> n° 18
----------------------------

COMUNE DI  
**SONICO**

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI PUNTUALE 2022 - APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FANETTI MARCO	SI	NO
3.	PELLOLI GIOVANNA	SI	NO
4.	FONTANA ANTONIO	SI	NO
5.	FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
6.	FIOLETTI MARILISA	SI	NO
7.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	NO	SI
9.	MORESCHI LIVIO	SI	NO
10.	GULBERTI KATIA	SI	NO
11.	PEDRETTI PAOLO	SI	NO
	<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>01</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Ausiliari dott. Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Pasquini Gian Battista - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **07** dell'Ordine del Giorno.

Il **Sindaco** cede la parola all'Assessore Pelloli Giovanna la quale ricorda che dal 2017 il Comune ha iniziato la distribuzione a ciascuna utenza domestica e non domestica di contenitori dotati di Tag UHF in ragione delle specifiche esigenze ai fini del passaggio alla TARIP tariffa puntuale (o tariffa corrispettiva). Stante la volontà di passare alla tariffa puntuale, dall'anno 2022 gli avvisi di pagamento comprenderanno un numero di svuotamenti minimi assegnati compresi. A seguito verifica, annuale, a consuntivo verrà richiesto alle utenze domestiche e non domestiche il versamento della quota di eventuale conguaglio qualora si rilevino svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli pre-assegnati.

Dopodiché;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO che:**

– ai sensi dell'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

– ai sensi dell'art. 8 del regolamento D.P.R. 27.4.1999, n.158, il Piano Economico Finanziario deve prevedere: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che le Linee guida TARES edite dal Ministero delle Finanze hanno chiarito che la tariffa puntuale in Italia può essere gestita sia come tariffa-tributo che come tariffa corrispettivo (Art. 14, pag. 37-38). Tali valutazioni valgono chiaramente anche per la TARI, in quanto la formulazione della norma di riferimento non è stata cambiata con l'istituzione della nuova TARI quale evoluzione della TARES.

Di seguito il passaggio chiave delle Linee guida: "L'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si articola quindi in due distinte forme:

- a) la tariffa-tributo, che sarà applicata nei comuni che non hanno attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti e nei comuni che, pur attuando la misurazione puntuale, non optino per l'entrata-corrispettivo;
- b) la tariffa-corrispettivo, che sarà applicata solo nei comuni che abbiano attivato la misurazione puntuale e che abbiano specificamente optato, nel regolamento per questa forma di entrata."

**CONSIDERATO** che il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non prevede espressamente la fattispecie dei litri minimi obbligatori,

ma all'art. 9 ammette la possibilità di inserire nella parte variabile della tariffa parte di costi commisurati alla qualità del servizio reso alle singole utenze, nonché al numero dei servizi messi a disposizione delle medesime, anche qualora non vengano da queste utilizzati;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**VISTO** altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'art. 1, comma 652, prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**CONSIDERATO** che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

**DATO ATTO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio.

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità.

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

**RICHIAMATO** l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**VISTO** l'Art.13, comma 15 ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 adottato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 29/04/2022;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2022 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

**VISTO** il seguente prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 " relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
<b>Totale PEF</b>	164.617,00	179.851,00	178.241,00	176.262,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
<b>Totale Quadro Tariffario</b>	200.224,00	210.991,00	208.415,00	206.436,00
Parte Variabile	127.500,00	137.509,00	137.452,00	137.452,00
Parte Fissa	72.725,00	73.481,00	70.963,00	68.984,00

**VISTI** gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2022 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

**STABILITO** di assegnare un numero minimo annuo di svuotamenti compresi negli avvisi di pagamento emessi per l'anno 2022 calcolati sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche in relazione agli svuotamenti medi del contenitore del rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso degli anni precedenti;

**DATO ATTO** contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze non domestiche in relazione agli svuotamenti medi del contenitore del rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso degli anni precedenti;

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (in G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato disposto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*.

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

**VISTO** l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 cit. il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*

#### **VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale da n. 10 Consiglieri presenti e votanti (assente consigliere Mottinelli Antonella).

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il passaggio da TARI a TARIP (Tariffa Puntuale);
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARIP per l'anno 2022, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI STABILIRE** che negli avvisi di pagamento emessi sia compreso un numero di svuotamenti minimi per le utenze domestiche e non domestiche determinato in base ai dati raccolti negli anni precedenti come indicato in delibera;

4. **DI DARE ATTO** che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento aggiuntivo sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,05 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2021;
5. **DI FISSARE AL 1° GENNAIO 2022** la decorrenza dell'applicazione della tariffa puntuale di cui al presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2022, presenta dei costi per un totale di € 200.224,00 che verranno coperti con i proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, dal contributo MUIR e dalle voci previste dalle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, dalla copertura assicurata dal bilancio comunale per le riduzioni a carattere economico e sociale ai sensi del comma 660 del D.lgs 147/2013 e previste dall'art. 12 del regolamento TARIP.
7. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**ALLEGATO 1)**

<b>TARI PUNTUALE 2022 PARTE FISSA</b>			
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE Ka</b>	<b>TARIFFA FISSA* €/mq.</b>
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	<b>€ 0,337</b>
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	<b>€ 0,393</b>
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	<b>€ 0,433</b>
4	Nucleo fa/miliare con 4 componenti	1,16	<b>€ 0,465</b>
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	<b>€ 0,497</b>
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	<b>€ 0,521</b>

\* al netto di tributo ambientale

<b>TARI PUNTUALE 2022 PARTE VARIABILE</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE Kb</b>	<b>Svuotamenti minimi con mastello da 40 litri</b>	<b>Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri</b>	<b>TARIFFA VARIABILE* €/anno**</b>
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,68	9	3	<b>€ 30,24</b>
2	Nucleo familiare con 2 componenti	1,80	12	4	<b>€ 81,09</b>
3	Nucleo familiare con 3 componenti	2,30	15	5	<b>€ 103,62</b>
4	Nucleo fa/miliare con 4 componenti	3,00	18	6	<b>€ 135,15</b>
5	Nucleo familiare con 5 componenti	3,60	21	7	<b>€ 162,19</b>
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	4,10	24	8	<b>€ 184,71</b>

\* al netto di tributo ambientale

\*\* Quota riferite agli svuotamenti preassegnati al netto dell'eventuale conguaglio in caso di superamento del numero minimo da parte della singola utenza.

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche per svuotamenti aggiuntivi*	<b>€ 0,05</b>
--	---------------

\* al netto di tributo ambientale

Ad esempio,

il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 2,00

il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 6,00

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>TARIFFA FISSA</b>		<b>TARIFFA VARIABILE</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFF. Kc</b>	<b>Euro mq</b>	<b>COEFF. Kd</b>	<b>Euro /mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,364	0,2393	0,364	€ 0,5452
2	Campeggi, distributori carburanti	0,735	0,4832	0,735	€ 1,0906
3	Stabilimenti balneari	0,580	0,3813	0,588	€ 0,8688
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	0,2827	0,430	€ 0,6312
5	Alberghi con ristorante	1,174	0,7719	1,174	€ 1,7150
6	Alberghi senza ristorante	0,881	0,5795	0,881	€ 1,3066
7	Case di cura e riposo	0,993	0,6525	0,993	€ 1,4463
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,111	0,7301	1,111	€ 1,6244
9	Banche ed istituti di credito	0,580	0,3813	0,58	€ 0,8499
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,098	0,7219	1,098	€ 1,6036
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,205	0,7923	1,205	€ 1,9540
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,848	0,5575	0,848	€ 1,3032
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,088	0,7153	1,088	€ 1,4453
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,862	0,5667	0,862	€ 1,3335
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,982	0,6456	0,982	€ 1,3502
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,969	3,2670	4,969	€ 6,7891
17	Bar, caffè, pasticceria	3,587	2,3585	3,587	€ 5,1094
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,570	1,9599	29,325	€ 5,0894
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,0125	1,540	€ 2,2384
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,753	3,7827	48,644	€ 8,6486
21	Discoteche, night club	1,04	0,6838	1,04	€ 1,5212

\* al netto di tributo ambientale

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>SVUOTAMENTI MINIMI PREASSEGNA TI PER ATTIVITA'</b>		
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno*</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>2,23</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	<b>4,66</b>
3	Stabilimenti balneari	-
4	Esposizioni, autosaloni	<b>10,14</b>
5	Alberghi con ristorante	<b>8,63</b>
6	Alberghi senza ristorante	-
7	Case di cura e riposo	<b>23,81</b>
8	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>9,10</b>
9	Banche ed istituti di credito	<b>9,10</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>12,97</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>16,47</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>8,76</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>30,97</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>8,07</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>48,07</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	<b>46,16</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	<b>44,72</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>43,00</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>43,00</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>40,00</b>
21	Discoteche, night club	-



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Pasquini Gian Battista

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari dott. Matteo

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20 MAG. 2022 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 20 MAG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari dott. Matteo

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 20 MAG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ausiliari dott. Matteo)

